# 21° FORUM NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE

# L'IDENTIFICAZIONE DELLO STRANIERO: Adempimenti del Pubblico Ufficiale e procedure operative da seguire

Pescantina, 13 novembre 2025

Alex Cuel

Né è vietata ogni divulgazione, anche in parte

- *La normativa di riferimento*
- *L'ingresso sul territorio nazionale*
- *La richiesta, i requisiti e le tipologie di permesso di soggiorno*
- *L'identificazione del cittadino straniero*
- *I reati legati all'immigrazione*

Né è vietata ogni divulgazione, anche in parte.

# CITTADINI EXTRACOMUNITARI

## *DECRETO LEGISLATIVO 286 / 1998*
## *(Testo Unico Immigrazione)*

modificato ed integrato più volte nel corso degli anni

# CITTADINI COMUNITARI

## *Decreto Legislativo nr. 30 / 2007*

**ART. 21 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea**

**Direttiva 2004/38 del Parlamento europeo**

***esteso a Vaticano, San Marino, Svizzera e***

***stati dello spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtestein)***

# L' INGRESSO SUL TERRITORIO NAZIONALE

## PASSAPORTO

## VISTO

***<u>Con</u> VISTO attestante tipologia di soggiorno e validità.***

***entro 8 giorni dall'ingresso lo straniero deve fare richiesta di permesso di soggiorno.***

# PASSAPORTO

***Senza* VISTO per turismo (max 90 giorni).**

***Alla frontiera vanno dimostrate le garanzie (alloggio, mezzi sussistenza, polizza sanitaria)***

***Per stati a basso rischio di immigrazione e/o accordi tra Stati.***

***Se l'ingresso avviene direttamente ad una frontiera italiana fa fede il timbro apposto sul passaporto.***

***Se l'ingresso avviene da una frontiera di altro stato UE, entro 8 giorni lo straniero deve presentarsi all'Ufficio Immigrazione per la comunicazione di presenza***

# *ELENCO STATI IN ESENZIONE VISTO PER MOTIVI DI TURISMO*

Argentina
Barbados
Brunei
Colombia
Dominica
Emirati Arabi Uniti
Grenada
Hong Kong
Kiribati
Kosovo
Marianne del Nord
Messico
Montenegro
Palau
Perù
Santa Lucia
Singapore
Taiwan
Trinidad
Ucraina

Australia
Bosnia-Erzegovina
Canada
Corea del Sud
El Salvador
Georgia
Guatemala
Isole Salomone
Malesia
Macedonia del Nord
Marshall
Micronesia
Nicaragua
Panama
Saint Kitts e Nevis
Serbia
Stati Uniti
Timor Est
Tobago
Uruguay

Bahamas
Brasile
Cile
Costa Rica
Macedonia del Nord
Giappone
Honduras
Israele
Macao
Mauritius
Monaco
Nuova Zelanda
Paraguay
Samoa
Seychelles
St. Vincent e Grenadine
Tonga
Tuvalu
Vanatu
Venezuela

# LA RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

***Depositando il kit presso l'Ufficio postale, contestualmente viene dato l'appuntamento per recarsi in Questura a formalizzare la richiesta ed a sottoporsi al fotosegnalamento.***
***(lavoro, studio, motivi familiari, protezione sociale, asilo, prot. sussidiaria, ricerca, motivi religiosi, res. elettiva)***

***Per alcune tipologie di permesso di soggiorno è la Questura che fissa direttamente l'appuntamento tramite convenzioni con associazioni (richiedenti asilo) oppure tramite portali internet dedicati.***

Copia per il richiedente

TRENTO CENTRO
FRAZIONARIO U.P.: 74001
DATA : 11/09/2024

UFFICIO IMMIGRAZIONE
RICEVUTA PER CONVOCAZIONE PER PSE

CODICE ISTANZA : 171560779919
CODICE ASSICURATA: 055993245088

APPUNTAMENTO PER
UFFICIO : Q.ra TRENTO - Ufficio Immigrazione
COMUNE : 38123 - TRENTO
INDIRIZZO : Viale Verona, 187

DATA E ORA: 22/11/2024 09:22

TOTALE BOLLETTINI PSE PAGATI INSERITI NEL KIT: 1

MARCA DA BOLLO PRESENTE

Il servizio prevede l'accettazione, la lavorazione e l'inoltro alla Questura competente dell'istanza per il rilascio o rinnovo del PSE.
In caso di smarrimento del plico, il Richiedente avra' diritto ad un ristoro pari al suo valore quantificato in € 50,00.

Il Richiedente dichiara di aver preso visione presso questo Ufficio Postale dell'Informativa privacy ai sensi della normativa vigente, consultabile anche sul Portale Immigrazione https://www.portaleimmigrazione.it

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.
In quella sede, dovra' esibire:
- la presente lettera di convocazione,
- 4 foto tessera recenti a colori a fondo bianco,
- Passaporto originale e valido,
- Permesso di soggiorno in possesso,
- ricevuta delle poste e bollettini pagati (anche per i minori)
- Per l'inserimento o l'iscrizione sul proprio permesso dei figli di eta' inferiore anni 14: 2 foto tessera, Passaporto originale e valido e la PRESENZA del minore allo sportello.

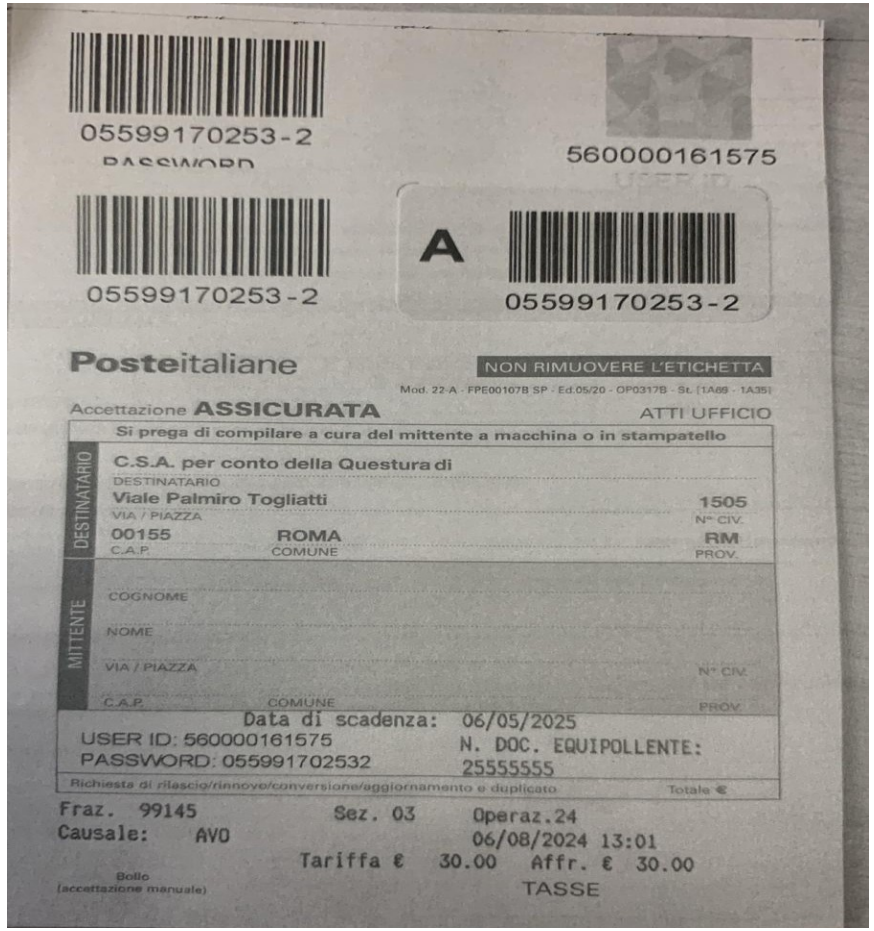

05599170253-2
PASSWORD

560000161575
USER ID

05599170253-2

A

05599170253-2

Posteitaliane

NON RIMUOVERE L'ETICHETTA

Mod. 22-A - FPE00107B SP - Ed.05/20 - OP0317B - St. (1A69 - 1A35)

Accettazione ASSICURATA

ATTI UFFICIO

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

C.S.A. per conto della Questura di

DESTINATARIO

Viale Palmiro Togliatti — 1505

VIA / PIAZZA — N° CIV.

00155 — ROMA — RM

C.A.P. — COMUNE — PROV.

MITTENTE

COGNOME

NOME

VIA / PIAZZA — N° CIV.

C.A.P. — COMUNE — PROV.

Data di scadenza: 06/05/2025

USER ID: 560000161575

PASSWORD: 055991702532

N. DOC. EQUIPOLLENTE: 25555555

Richiesta di rilascio/rinnovo/conversione/aggiornamento e duplicato — Totale €

Fraz. 99145 Sez. 03 Operaz.24

Causale: AVO 06/08/2024 13:01

Tariffa € 30.00 Affr. € 30.00

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

# I PERMESSI DI SOGGIORNO

## ELETTRONICO

# IL «NUOVO» PERMESSO DI SOGGIORNO

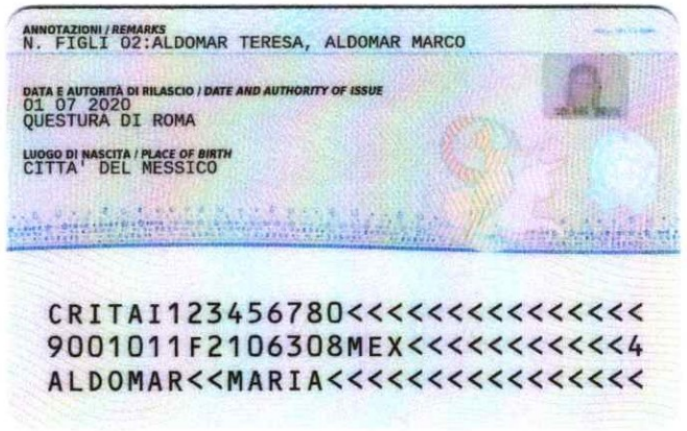

# I PERMESSI DI SOGGIORNO

## CARTACEO

***Richiesta asilo, minore età, cure mediche***

***motivi famigliari (da agosto 2023 non più valido)***

# CONTROLLO DOCUMENTALE

***(art. 6 comma 3 d.lvo 286/98)***

***Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2000.***

## PASSAPORTO O CARTA D'IDENTITA'
## +
## PERMESSO DI SOGGIORNO

***La ricevuta attestante la richiesta/rinnovo del p.s. è sufficiente ad attestare la regolarità dello straniero sul t.n.***

# *RICHIEDENTI ASILO*

- ***Attestato nominativo che autorizza al lavoro dopo 60 giorni dalla formalizzazione della richiesta***
- ***Permesso di soggiorno cartaceo valido 6 mesi***
- ***Ricevuta della richiesta di rinnovo***
- ***Decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale***
- ***Ricorso presentato dall'avvocato contro il rigetto di cui sopra.***
- ***(possibilità di verificare lo stato del procedimento tramite l'app Giustizia Civile).***

## QUESTURA di Trento

Foto e Timbro

**ID TN[redacted]**
(Nr. Fascicolo Asilo)
Codice CUI: [redacted]

Si attesta che il/la Sig./Sig.ra [redacted], sesso **Femmina**, nato/a a [redacted] il [redacted] con codice fiscale [redacted] di cittadinanza [redacted] **domiciliato in** [redacted], in data [redacted] ha formalizzato istanza di riconoscimento della protezione internazionale.

Si fa presente che, il/la Sig./Sig.ra [redacted] ha dichiarato di avere all'interno del proprio nucleo familiare i seguenti minori:

| Cognome | Nome | Data nascita | Codice Fiscale |
|---|---|---|---|
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

Si fa presente che il/la Sig./Sig.ra [redacted] decorsi sessanta giorni dal presente verbale, è autorizzato a svolgere attività lavorativa se il procedimento in esame non si è concluso ed il ritardo non è attribuito al richiedente (art. 22, c. 1, D.Lgs 142/2015).

La presente attestazione costituisce permesso di soggiorno provvisorio (art. 4 c. 3 del D.Lgs 142/2015).

Trento, 12-11-2025
(data di rilascio)

IL DIRIGENTE UFFICIO IMMIGRAZIONE
(timbro e firma)

*ATTENZIONE: IL RICHIEDENTE NON DEVE PRESENTARSI ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, con il codice fiscale provvisorio, la ASL puo' procedere all'inserimento del soggetto quale assistito del SSN e all'acquisizione della scelta del medico.

# *ART. 6 comma 4 D.lvo 286/98*

***Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.***

- **TRAMITE FOTOSEGNALAMENTO →**

  **Codice Univoco Identificativo (C.U.I.)**

# Art. 349 c.p.p.

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [61] può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al Pubblico Ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini[(1)(2)].
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero[(3)].

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66[5].

Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente[4].

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto

# CITTADINI COMUNITARI

***Il cittadino comunitario può far ingresso liberamente sul t.n. munito di un documento valido per l'espatrio.***
***Se la permanenza sul territorio nazionale supera i 3 mesi, lo stesso deve fare l'iscrizione anagrafica (residenza) presso il comune dove dimora dimostrando di possedere redditi per il suo sostentamento, avere un lavoro o essere in Italia per studio.***

# STRANIERI IRREGOLARI SUL T.N.

- *Oltre i 90 gg per turismo (esenzione visto) o dopo la data di scadenza visto.*
- *Con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni (senza ricevuta del rinnovo) o con permesso revocato o rigettato.*
- *Non riconosciuta la protezione internazionale, scaduti i termini per la presentazione del ricorso (30 giorni) e, se ricorrente, esauriti i gradi di giudizio per il ricorso.*
- *Ingresso e permanenza illegale.*

## ESPULSIONE CON PARTENZA VOLONTARIA

## ESECUZIONE COATTA DELL'ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

***Il Questore può eseguirla in 4 modi:***

- ***Immediata con accompagnamento alla frontiera***
- ***Mediante trattenimento presso un C.P.R.***
- ***Con l'applicazione di misure alternative al trattenimento***
- ***Con l'ordine del Questore a lasciare il t.n. entro 7 giorni***

# *ALLONTANAMENTO AI SENSI DELL'ART. 21 D.LVO 30/2007*

***Cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno***
***Rimane oltre i 3 mesi senza richiedere la residenza e non ha mezzi di sostentamento / lavoro***

***Adottato dal Prefetto***
***Non prevede il divieto di reingresso ma solo l'uscita dal t.n. con presentazione ad un autorità consolare italiana presso il proprio paese al fine di certificare l'effettivo allontanamento.***
***L'inottemperanza è sanzionata con un provvedimento di allontanamento ai sensi dell'art. 20.***

# *ALLONTANAMENTO AI SENSI DELL'ART. 20 D.LVO 30/2007*

***Motivi di sicurezza dello Stato (comma 2)***
***Provvedimento adottato dal Ministro***

***Motivi imperativi di pubblica sicurezza (comma 3) «sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero dell'incolumità pubblica»***
***Adottato dal Prefetto e, se eseguito nell'immediatezza, va convalidato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione presso il Tribunale Ordinario.***

# I REATI INERENTI L'IMMIGRAZIONE

- ***art. 6 comma 3 D.lvo 286/98***

***MANCANZA DEI DOCUMENTI D'IDENTITA' E/O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO***

***(senza giustificato motivo)***

***NON APPLICABILE A SOGGETTI IRREGOLARI SUL T.N.***

***Competente il Tribunale ordinario***

# I REATI INERENTI L'IMMIGRAZIONE

- ***art. 10 bis d.lvo 286/98***

  ***STRANIERO CHE SI TROVA IRREGOLARMENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE***
  ***(non ha a suo carico Ordini del Questore di lasciare il t.n.)***

***Competente il Giudice di Pace***

# I REATI INERENTI L'IMMIGRAZIONE

***- art. 14 comma 5 ter***

***STRANIERO GRAVATO DA ESPULSIONE ED INOTTEMPERANTE ALL'ORDINE DEL QUESTORE DI LASCIARE IL T.N. ENTRO 7 GIORNI.***

***Competente il Giudice di Pace***

# I REATI INERENTI L'IMMIGRAZIONE

***- art. 13 comma 13 D.lvo 286/98***

***STRANIERO ESPULSO o RESPINTO COATTIVAMENTE CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA (o che ha eseguito lui stesso il provvedimento di espulsione volontariamente) CHE HA FATTO REINGRESSO PRIMA DEI TERMINI PREVISTI O SENZA SPECIALE AUTORIZZAZIONE.***

***!ARRESTO OBBLIGATORIO!***

# *I REATI LEGATI ALL'IMMIGRAZIONE*

- ***art. 495 C.P. (denuncia)***
  ***FALSE ATTESTAZIONI SU IDENTITA' PERSONALE***

- ***art. 497 bis C.P. (arresto)***
  ***POSSESSO DI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO FALSI***

***UN BIGLIETTO D'INVITO PER L'UFFICIO IMMIGRAZIONE***

***ai sensi dell'art. 15 T.U.L.P.S. o 650 c.p.***

Grazie